

	Allegato "A" atto n.30100/19846	
	Statuto	
	della "Fondazione Pino Daniele ETS"	
	ART. 1	
	GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO	
	1.1 Viene costituita una Fondazione denominata "Fondazione Pino Daniele ETS".	
	1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.	
	ART. 2	
	SEDE	
	2.1 La Fondazione ha sede legale in Roma.	
	ART. 3	
	SCOPI E ATTIVITÀ	
	3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, ex art.5 del codice del Terzo settore e precisamente:	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con	

		finalità educativa;	
		g) formazione universitaria e post-universitaria;	
		i) organizzazione e gestione di attività culturali, arti-	
		stiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,	
		anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
		della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
		generale di cui al presente articolo;	
		m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti	
		composti in misura non inferiore al settanta per cento da en-	
		ti del Terzo settore;	
		v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
		popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
		w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
		politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
		delle attività di interesse generale di cui al presente arti-	
		colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di	
		aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'arti-	
		colo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acqui-	
		sto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24	
		dicembre 2007, n. 244;	
		z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
		confiscati alla criminalità organizzata.	
		ART. 4	
		ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI	
		4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle	

	di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali	
	rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al de-	
	creto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai	
	sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.	
	4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulte-	
	riori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consi-	
	glio di Indirizzo su proposta dell'Amministratore Unico.	
	ART. 5	
	PATRIMONIO	
	5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svol-	
	gimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo per-	
	seguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di uti-	
	lità sociale.	
	5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:	
	A) dal fondo di dotazione:	
	- rappresentato inizialmente da:	
	conferimento di beni del Pino Daniele Trust Onlus di valore	
	pari ad Euro 33.000 (trentatremila),	
	conferimento di un bene di Daniele Alessandro e Daniele Cri-	
	stina di valore pari ad Euro 13.500 (tredicimilacinquecento),	
	conferimento in denaro del Pino Daniele Trust Onlus per Euro	
	5.000 (cinquemila), di Daniele Alessandro per Euro 1.500	
	(millecinquecento) e di Daniele Cristina per Euro 1.500 (mil-	
	lecinquecento),	
	e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del	

	Codice del Terzo settore;	
	- incrementabile successivamente mediante conferimenti in de-	
	naro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impie-	
	gabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fon-	
	datori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso	
	vincolo di imputazione al fondo di dotazione;	
	- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati	
	dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni com-	
	presi nello stesso fondo di dotazione;	
	B) dal fondo di gestione costituito:	
	- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e	
	dalle attività della Fondazione;	
	- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari,	
	che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di	
	dotazione;	
	- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea,	
	dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o	
	privati;	
	- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o im-	
	materiali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di	
	valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effet-	
	tuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espres-	
	so vincolo di imputazione al fondo di dotazione;	
	- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secon-	
	darie strumentali;	

	- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che	
	pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non sia-	
	no espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi	
	quelli acquistati dalla Fondazione medesima.	
	ART. 6	
	ESERCIZIO FINANZIARIO	
	6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina	
	il 31 dicembre di ciascun anno.	
	6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indiriz-	
	zo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a	
	quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore,	
	nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice	
	del Terzo settore.	
	6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innan-	
	zitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazio-	
	ne resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per	
	perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle	
	attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumenta-	
	li per l'incremento o il miglioramento della sua attività.	
	6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire	
	utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque deno-	
	minate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni al-	
	tra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associa-	
	tivo, né direttamente né indirettamente.	
	ART. 7	

	MEMBRI DELLA FONDAZIONE	
	7.1 I membri della Fondazione si dividono in:	
	– Fondatori;	
	– Partecipanti.	
	7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i	
	libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta	
	scritta all'Amministratore Unico con preavviso di almeno 7	
	giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in	
	orari d'ufficio, alla presenza costante dell'organo ammini-	
	strativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi as-	
	sistere da professionista di sua fiducia al quale potrà esse-	
	re richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il	
	membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, dif-	
	fonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni	
	caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei	
	libri sociali.	
	ART. 8	
	FONDATORI	
	8.1 Sono Fondatori:	
	– Pino Daniele Trust Onlus, con sede in Roma via Pasquale	
	Baffi 28;	
	– Alessandro Daniele, nato a Napoli il 29/07/1979;	
	– Cristina Daniele, nata a Napoli il 26/2/1978.	
	ART. 9	
	PARTECIPANTI	

	9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le	
	persone giuridiche private e/o pubbliche che si impegnino a	
	contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimo-	
	nio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di	
	prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo su-	
	scettibile di valutazione economica.	
	9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo	
	per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ov-	
	vero la prestazione regolarmente eseguita.	
	9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera	
	dell'Amministratore Unico su domanda dell'interessato rivolta	
	allo stesso Organo di amministrazione. La deliberazione è co-	
	municata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipan-	
	ti.	
	9.4 L'Amministratore Unico deve entro trenta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dal-	
	la comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda	
	non accolta in occasione della sua successiva convocazione,	
	salvo che non sia appositamente convocato.	
	ART. 10	
	DECADENZA E RECESSO	
	10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla	

	Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'eserci-	
	zio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione al-	
	la quale si erano impegnati.	
	10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza	
	può aver luogo anche per le seguenti cause:	
	– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;	
	– apertura di procedure di liquidazione;	
	– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche	
	stragiudiziali.	
	10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla	
	Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle ob-	
	bligazioni assunte.	
	10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.	
	10.5 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previ-	
	sti nell'art. 10.2, qualora non partecipino ad almeno quattro	
	sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.	
	ART. 11	
	ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE	
	11.1 Sono organi della Fondazione:	
	– il Consiglio d'Indirizzo;	
	– l'Assemblea di Partecipazione;	
	– L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;	
	– l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) ed il Revisore legale	
	dei Conti.	
	11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore	

	Generale e la Segreteria Amministrativa.	
	ART. 12	
	CONSIGLIO D'INDIRIZZO	
	12.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori.	
	12.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dall'Amministratore Unico e	
	verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.	
	12.3 In particolare:	
	- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;	
	- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al	
	funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'eroga-	
	zione dei servizi, predisposti dall'Amministratore Unico;	
	- delibera sulla nomina di un Amministratore Unico o di un	
	Consiglio di Amministrazione;	
	- nomina, determinandone il compenso, e revoca l'Amministra-	
	tore Unico ovvero i membri del Consiglio di Amministrazione	
	di sua spettanza, che devono rappresentare la maggioranza dei	
	componenti del Consiglio di Amministrazione;	
	- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo,	
	anche monocratico;	
	- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei	
	Conti;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e	
	promuovere l'azione di responsabilità;	

	- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di	
	quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità	
	di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'ag-	
	giornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n.	
	117/2017;	
	- delibera la proposta di scioglimento, trasformazione, fu-	
	sione e scissione della Fondazione, da sottoporre all'auto-	
	rità amministrativa competente;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo	
	statuto alla competenza "dell'assemblea".	
	12.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dall'Amministratore	
	Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione, di propria i-	
	niziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri,	
	con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adu-	
	nanza.	
	12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del	
	giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare	
	anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza	
	dalla prima.	
	12.6 Le riunioni sono presiedute dall'Amministratore Unico o	
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di	
	sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato,	
	o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più an-	

	ziano di età.	
	12.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto ap-	
	posito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo	
	e dal segretario.	
	ART. 13	
	DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO	
	13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in	
	prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.	
	13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è va-	
	lidamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.	
	13.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assun-	
	te con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per le delibere di modifica dello Statuto o di proposta di	
	scioglimento, trasformazione, fusione e scissione della Fon-	
	dazione, è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei	
	membri.	
	ART. 14	
	ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE	
	14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9	
	del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipa-	
	zione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i	
	Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.	
	14.2 L'Assemblea di Partecipazione:	
	- nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione;	
	- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, pro-	

	grammi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da	
	individuarsi.	
	14.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dall'Ammini-	
	stratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione, di	
	propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi	
	membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza.	
	14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del	
	giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare	
	anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza	
	dalla prima.	
	14.5 Le riunioni sono presiedute dall'Amministratore Unico o	
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di	
	sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato,	
	o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più an-	
	ziano di età.	
	14.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redat-	
	to apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio me-	
	desimo e dal segretario.	
	ART. 15	
	DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE	
	15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente,	
	in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei	

	Partecipanti.	
	13.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è	
	validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.	
	13.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono as-	
	sunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	ART. 16	
	ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	
	16.1 L'Organo amministrativo può essere composto da un Ammi-	
	nistratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione compo-	
	sto da 3 (tre) membri, compreso il Presidente. Il Consiglio	
	di Amministrazione dovrà essere nominato come segue:	
	2 (due) dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art.26 quarto	
	comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice	
	del Terzo settore;	
	1 (uno) dai Partecipanti, ai sensi dell'art. 26 quarto comma,	
	come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del	
	Terzo settore.	
	16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, l'Amministratore Unico	
	o i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del	
	bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e	
	possono essere rinominati.	
	16.3 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza	
	giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecuti-	
	ve, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Ammini-	
	strazione stesso.	

	16.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.	
	16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più mem-	
	bri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà	
	in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglie-	
	ri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	16.6 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione	
	provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della	
	Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed effi-	
	cienza.	
	16.7 In particolare:	
	– predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare an-	
	nualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;	
	– predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento della	
	Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'ap-	
	provazione;	
	– delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, do-	
	nazioni e contributi;	
	– predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio	
	sociale;	
	– individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i	
	settori di attività della Fondazione;	
	– nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segrete-	
	ria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, com-	
	piti, natura e durata dell'incarico.	

	16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.	
	16.9 Il consiglio di Amministrazione è convocato d’iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all’informazione di tutti i membri.	
	16.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.	
	16.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.	
	16.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Unico spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.	
	ART. 17	
	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	VICE PRESIDENTE VICARIO	
	AMMINISTRATORE UNICO	
	17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d’Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	17.2 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELL'ENTE DI FRONTE AI TERZI, AGISCE E RESISTE AVANTI A QUALSIASI AUTORITÀ	

		AMMINISTRATIVA O GIURISDIZIONALE, NOMINANDO AVVOCATI.	
	17.3	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMI-	
		NISTRATORE UNICO, INOLTRE, CURA LE RELAZIONI CON ENTI, ISTI-	
		TUZIONI, IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE E ALTRI ORGANISMI, ANCHE	
		AL FINE DI INSTAURARE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E SOSTEGNO	
		DELLE SINGOLE INIZIATIVE DELLA FONDAZIONE.	
	17.4	Il Consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi	
		componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vi-	
		caria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza	
		o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiun-	
		tivo.	
		ART. 18	
		ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO	
	18.1	L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato	
		dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte	
		nel registro dei Revisori Legali.	
	18.2	Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30	
		del Codice del Terzo settore.	
	18.3	Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo	
		nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica	
		la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.	
	18.4	La Revisione Legale dei conti può essere esercitata dal-	
		l'organo di controllo costituito da un Revisore Legale i-	
		scritto nell'apposito Registro.	
		ART. 19	

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

[illegible]